



ORDINANZA DEL PRESIDENTE

N. 13 DEL 26/03/2018

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE,

- **VISTA** la Legge n. 84/1994 così come da ultimo modificata ed integrata, che attribuisce a questa Autorità i compiti di indirizzo, programmazione e regolamentazione delle attività nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di relativa competenza, ivi incluso il porto di Ortona (Ch), ciò anche mediante l'emissione di ordinanze;
- **POSTO** che, al momento, sono in corso nel territorio di Ortona (Ch) eventi meteorologici eccezionalmente avversi, con abbondanti e continuative precipitazioni nevose, tali da costituire potenziale pregiudizio per la sicurezza della circolazione viaria nonché per lo svolgimento delle operazioni portuali;
- **RITENUTO** alla luce di quanto sopra, anche sulla base dei confronti con il locale Comando della Capitaneria di Porto, di dover provvedere, presso lo scalo marittimo di Ortona (Ch), all'immediata interdizione alla pubblica circolazione veicolare ed alle operazioni di sbarco ed imbarco delle unità navali, ciò nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità nonché di sicurezza fisica dei lavoratori tutti;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, ORDINA

Art. 1

Con decorrenza immediata, sino a cessata esigenza ovvero all'emissione di apposito nuovo provvedimento, l'area portuale di Ortona (Ch) ricadente nelle competenze di questa Autorità è interdetta alla pubblica circolazione veicolare nonché a qualunque operazione di imbarco e sbarco delle unità navali.

Relativamente a quanto sopra, fanno eccezione tutte le attività connesse ad esigenze di polizia, di pubblico soccorso e per servizi tecnico-nautici.

Art. 2

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali e gli operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nel porto interessato.



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

Art. 3

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

D'ORDINE DEL PRESIDENTE

PER RESPONSABILITÀ ASSUNTA

IL DIRIGENTE TECNICO

(Ing. Gianluca Pellegrini)